

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

e contestuale

**DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI
ASTENSIONE**

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

La sottoscritta ELISA PALENI nata a Cusio (BG) in data 25/12/1962, e residente a Boltiere (BG) via Don Giulio Carminati 28/C

- vista la Determinazione della Dirigente prot.n. 1313 del 08/03/2022 e la nomina prot.n. 1314 del 08/03/2022, mediante la quale è stato nominato in qualità di:

- Presidente
- Commissario
- Segretario

della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per incarico di esperto interno/esterno a cui conferire l'incarico di prestazione d'opera professionale non continuativa per l'attuazione di azioni di supporto psicologico e psicopedagogico agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado finalizzato a rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19.

Avviso prot.n. 3404/U del 25-11-2020

- visti gli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016, che hanno introdotto una nuova disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l'istituzione presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione di un apposito Albo dei commissari;
- visto l'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale la disciplina relativa alla gestione dell'Albo dei commissari dovrà essere adottata dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, mediante apposite linee guida;
- viste le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*», approvate con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 2018, n. 4;
- VISTO il «*Regolamento per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*», approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.24 del 17/04/2019;
- viste le norme vigenti in materia di incompatibilità e di astensione applicabili ai Commissari di Gara;
- visto l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e comunicazione applicabili, *inter alia*, ai commissari e segretari di commissione;
- visto l'art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», applicabile ai commissari e segretari di commissione;
- visto l'art. 35 - bis del D.lgs 165/2001, ai sensi del quale «*Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale [...] non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*»;

- visto l'art. 51 del codice di procedura civile, il quale disciplina gli obblighi di astensione dei Giudici applicabili anche ai commissari e segretari di commissione;

DICHIARA

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- a) non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) che in qualità di membro di pregresse commissioni aggiudicatrici, non ha concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- c) che nel biennio precedente l'indizione della procedura di aggiudicazione non ha rivestito cariche di pubblico amministratore presso l'Istituto;
- d) che, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, non ha riportato alcuna condanna, neppure pronunciata con sentenza non passata in giudicato, per i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- e) che non si trova in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, che per completezza si riportano testualmente:

«Art. 51 (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se l'interessato o il coniuge è parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore»;

- f) che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non ha, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame né si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7, del d.P.R. 62/2013. In particolare, che l'assunzione dell'incarico di commissario/segretario:
 - non coinvolge interessi propri;
 - non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

- non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- g) che non sussistono diverse ragioni di opportunità che si frappongano al conferimento dell'incarico in questione;
- h) che, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità o di inopportunità, o una situazione anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, provvederà immediatamente a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina e ad astenersi dall'incarico, attraverso motivata dichiarazione di rinuncia;

e per l'effetto

ACCETTA

l'incarico cui è stato preposto.

Osio Sotto, 09/03/2022

Firma

Eden Elise

Allegato:

- *copia firmata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.*

